



Modalità di pagamento delle somme dovute dagli intermediari a seguito delle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito ACF), “*Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario è tenuto a versare la somma di:*

- a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;*
- b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;*
- c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila”.*

Detto contributo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di avvenuto inserimento all'interno dell'area riservata del sito www.acf.consob.it della decisione del Collegio, alla quale l'intermediario, ovvero un suo procuratore, potranno accedere con le credenziali loro rilasciate.

A partire dal 1° marzo 2021, per rispondere alla necessità di adeguarsi alla normativa corrente per l'adesione al sistema *PagoPA*, l'importo da versare dovrà essere pagato **esclusivamente** mediante l'utilizzo dell'avviso di pagamento reso disponibile nel fascicolo informatico del ricorso.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo del ricorso mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo disponibile sul sito www.acf.consob.it

N.B. Si ricorda che la trasmissione della documentazione relativa all'avvenuto adempimento della decisione nei confronti del ricorrente, dovrà avvenire utilizzando **esclusivamente** l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito www.acf.consob.it